

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
N. _____ del _____ di L. _____
N. _____ del _____ di L. _____
Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 38 DEL 27/03/2018

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a proporre appello avverso la Sentenza n. 232/2018 resa dal Tribunale Ordinario di Trento relativamente alla causa n. 2151/2015 R.G. nella controversia tra questo Comune e la ditta S.E.A. S.p.A.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di marzo, alle ore 11,30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

| COMPONENTI GIUNTA COMUNALE | Carica | Presente | Assente |
|----------------------------|-------------|----------|---------|
| 1 INTELISANO dr. GIUSEPPE | Sindaco | X | |
| 2 MIANO LETTERIA | Vicesindaco | X | |
| 3 COSTA VINCENZA | Assessore | | X |
| 4 FRANCO MANUELA | Assessore | X | |
| 5 MARINO MARIA ANTONINA | Assessore | X | |

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Rosta Vincenzo
Presiede il Sig. Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni: _____

() modifiche/sostituzioni :

(X) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a proporre appello avverso la Sentenza n. 232/2018 resa dal Tribunale Ordinario di Trento relativamente alla causa n. 2151/2015 R.G. nella controversia tra questo Comune e la ditta S.E.A. S.p.A.

Proponente: Sindaco

Dr. Giuseppe Intersiani



Ufficio Redigente: Il Resp. Area Amm.va

Comm. Isp.Sup. Carmelo Paone

Premesso che:

- In data 21/04/2015 è stato assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 5083 il ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 473/2015 del 08/04/2015 per la somma complessiva di euro 44.137,07 nei confronti del Comune di Calatabiano, proposto innanzi al Tribunale Ordinario di Trento, dalla ditta S.E.A. S.p.A. con sede legale in Trento via Unterveger, 52;
- i Responsabili dell'Area Tributi, Sig. Brazzante Giuseppe, e dell'Area Tecnica, Ing. Faro Salvatore, con nota prot. n. 5986 del 11 maggio 2015, a firma congiunta, per le motivazioni contenute nella stessa, hanno ritenuto ingiustificato quanto richiesto dalla ditta S.E.A. S.p.A., per cui hanno ravvisato l'opportunità di opporsi al citato decreto ingiuntivo;
- con delibera di G.M. 47 DEL 19/05/2015 è stato conferito incarico legale all'avv. Lucio Fresta, con studio legale in viale A. Moro n. 43 Giarre, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'ente;

Vista la Sentenza n. 232/2018 resa dal Tribunale Ordinario di Trento relativamente alla causa numero 2151/2015 R.G., con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dal Comune di Calatabiano e per l'effetto è stato confermato il decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna per l'Ente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla ditta SEA S.p.A. che liquida in complessivi € 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15% ed accessori;

Vista la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 3073 del 16/03/2018, con la quale l'avvocato che ha difeso l'Ente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 473/2015, ha rappresentato all'A.C. di aver ravvisato nella sentenza n. 232/2018 vari elementi censurabili e fondanti la proposizione di ricorso avverso la succitata sentenza;

Considerata, come indicato dal legale difensore dell'Ente e dal Responsabile Area Suap Ecologia ed Ambiente, con nota prot. 3650 del 21/03/2018, la necessità di proporre appello al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'A.C.;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di autorizzare il Sindaco a proporre ricorso in appello in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;

Preso Atto che questo Ente non dispone in dotazione organica di un legale abilitato al contenzioso, per cui si rende necessario ricorrere ad un professionista esterno;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 03/04/2015 avente ad oggetto: " modifica schema di convenzione – tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte.", esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, è stato adottato il nuovo schema di convenzione – tipo, disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune di Calatabiano in tutti i procedimenti giudiziari in cui esso è parte, costituito da n. 10 articoli;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 17 del D.Lgs n. 50/2016;

SI PROPONE

Per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti,

1. di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco a proporre ricorso in appello avverso la sentenza n. 232/2018 resa dal Tribunale Ordinario di Trento, relativamente alla causa numero 2151/2015 R.G. nella controversia tra questo Comune e la ditta S.E.A. S.p.A.;
2. di demandare l'affidamento dell'incarico, quale appalto di servizio, per l'assistenza defensionale e la rappresentanza in giudizio del Comune nella procedura in oggetto al Responsabile dell'Area Amministrativa-Servizi Legali in conformità alla disciplina di cui al nuovo Codice dei contratti pubblici, a cui il Sindaco conferirà procura alla lite;
3. di demandare al medesimo Responsabile l'assunzione di impegno di spesa;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;
5. di trasmettere copia della deliberazione di approvazione del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)


Ai sensi e per gli effetti di cui:

- a) all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- b) all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Calatabiano li 24/03/2018





COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE

Al Responsabile dell'Area Amministrativa
Servizio Legale Contenzioso
SEDE

p.c. Al Sindaco
SEDE

OGGETTO: Sentenza n. 232/2018 del Tribunale di Trento avverso decreto ingiuntivo di SEA S.p.A. – Assenso appello.

Facendo seguito alla nota dell'Avv. Lucio Fresta assunta al prot. n. 3073/2018 del 16/03/2018 con la quale si sostiene la sussistenza di margini di appellabilità relativamente alla sentenza in oggetto, con la presente si manifesta conformità a quanto sostenuto dal legale e, pertanto, si ritiene opportuno di procedere in appello.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Salvatore Leonardi

COMUNE DI CALATABIANO
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0003650/2018 del 21/03/2018

Prot. 3073 del 16/03/2018

Preg.mo Sindaco,

Preg.mo Segretario Comunale

Preg.mo Responsabile dell'Area Tecnica

Trasmetto sentenza comunicatami il 5 marzo scorso a mezzo del quale il Tribunale di Trento ha rigettato l'opposizione del Comune di Calatabiano avverso il decreto ingiuntivo di SEA S.p.a.

La sentenza discute principalmente del concetto di contratto "a corpo" evidenziando come i documenti contrattuali facessero riferimento all'anzidetto tipo di contratto e così concludendo che tutte le somme richieste da SEA S.p.a. fossero dovute.

In realtà, incrociando la sentenza con gli scritti difensivi del Comune di Calatabiano emerge un'evidenza: la sentenza evita (piuttosto clamorosamente per la verità) di dare atto di un argomento difensivo determinante e, cioè, quello relativo alla esistenza in atti di fatture "extra" (cioè oltre quelle coerenti con il contratto) pagate dal Comune di Calatabiano per servizi di manutenzione straordinaria.

La detta circostanza è decisiva per mettere in dubbio il carattere contratto "a corpo" almeno sotto il profilo dell'anzidetta manutenzione straordinaria. Ed invero accogliendo, per assurdo, la tesi del contratto "a corpo" allora il Comune di Calatabiano avrebbe pagato due volte la manutenzione straordinaria: una prima volta come voce inclusa a corpo nel contratto e una seconda volta in occasione della (a questo punto, inspiegabile) fatturazione "extra" dei tre (unici) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti. Insomma: se la manutenzione straordinaria era già inclusa nel contratto e con esso veniva pagata, allora perchè i tre unici interventi di manutenzione straordinaria sarebbero stati fatturati e richiesti "a parte" ? Orbene sull'anzidetta questione (che il Comune di Calatabiano ha evidenziato e documentato sia nell'atto di opposizione che nelle memorie ex art. 183 comma VI^a c.p.c. che, infine, nelle comparse conclusionali e repliche) il Tribunale non ha speso alcuna parola in sentenza: praticamente ha disposto come se la detta argomentazione non fosse mai stata formulata. Certo è che, ove menzionata, sarebbe stato poco agevole trovare una qualche "logica" per inserire l'anzidetta argomentazione nello schema della sentenza mantenendo di quest'ultima lo stesso incedere argomentativo..

Ritengo, pertanto, che ci siano margini di appellabilità e resto a disposizione dell'Ente.

Cordialmente,

Avv. Lucio Fresta

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

in persona del Giudice dott. Massimo Morandini

N. 232/18 Sent. 7
N. 2151/15 Cont. 7
i. 1212/18 Clon
N. _____ Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

Comune di Calatabiano (CT), in persona del Sindaco in carica pro tempore, C.F. E P. IVA 00462070871, autorizzato a resistere in giudizio in virtù della deliberazione di Giunta Municipale n. 47 del 19/05/2015 (doc. 1), elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Trento, via Filippo Serafini n. 9, presso lo studio dell'avv. Vittorio Cristianelli (C.F. CRSVTR74T17L378B), e rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Festa del Foro di Catania (C.F. FRSLCN71L17C35IV) giusta procura in calce rilasciata su foglio separato cartaceo ex art. 83, comma 3° c.p.c. dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione;

OPPONENTE

CONTRO

SEA s.p.a con sede legale in Trento – via Unterveger n. 52, P.IVA 01268980222, in persona del legale rappresentante pro-tempore Luca Manzina (C.F. MRNLCU63B27L378Q), rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Piraino (C.F.

PRNNTN74P28F158Y) e Mariachiara Costa (C.F. CSTMCH74R60G693E) e domiciliata presso il loro studio legale in Trento – via Torre Verde n. 7, giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dd. 19/03/2015;

OPPOSTA

IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE

- ritenere e dichiarare che il Comune di Calatabiano (CT), per i motivi di cui in narrativa, non è tenuto al pagamento delle somme richieste mercè il decreto ingiuntivo n. 473/2015 emesso del Tribunale Civile di Trento in data 08/04/2015 e per gli effetti dichiarare nullo, inefficace e, comunque, con qualsiasi formula privare di effetti giuridici il medesimo decreto ingiuntivo;

- in via meramente subordinata, ritenere che, per le fatture portate dal D.I. n. 473/2015, il Comune di Calatabiano non è tenuto a corrispondere l'intero importo delle stesse bensì il minore importo di € 37.107,94 scaturente dalle necessarie decurtazioni per somme non dovute alla SEA s.p.a. per come meglio evidenziato in parte motiva;

- in ogni caso, ritenere e dichiarare che il Comune di Calatabiano, per i motivi di cui in narrativa, vanta nei confronti della SEA s.p.a. un credito complessivo pari ad € 30.730,07 (per le maggiori somme non dovute già versate a SEA s.p.a. per mero errore nel corso del rapporto e per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento alle obbligazioni di cui al contratto di appalto) e conseguentemente condannare la SEA s.p.a. a corrispondere al Comune le dette somme oltre interessi e rivalutazione;

- in subordine, disporre, ai sensi dell'art. 1243, comma 2° c.c. o ove occorra che in via riconvenzionale, la compensazione giudiziale dell'anzidetto credito comunale con l'eventuale credito che potrà dirsi legittimamente vantato dalla società opposta (e certamente in ogni caso inferiore agli € 44.137,00 erroneamente pretesi con le fatture azionate in monitorio) e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che alla SEA s.p.a. spetta soltanto la somma che residua a seguito della detta compensazione;

- in ogni caso, ritenere non dovuta alcuna somma per interessi maturati sulle anzidette fatture.

Con vittoria di spese e compensi.

In via istruttoria: si rinnova la richiesta di C.T.U. già formulata in seconda memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del 23.12.2015 (v. pagg. 11-12).

CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA

Nel confermare il decreto ingiuntivo n. 473/15 opposto, accertare e dichiarare che, per quanto esposto in narrativa, SEA s.p.a. è titolare di un diritto di credito nei confronti del Comune di Calatabiano, per il pagamento della somma di € 44.137,07 (quarantaquattromilacentotrentasette/07) quale corrispettivo per quanto indicato nelle fatture n. 2013/1495/Ven. 1 dd. 31/08/2013 e n. 2014/603/VEN1 dd. 31/03/2014, oltre gli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, oltre spese notarili pari ad € 58,83.

Per gli effetti rigettarsi l'opposizione dell'attore – opponente, insieme con la relativa domanda riconvenzionale di compensazione, poiché entrambe del tutto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio, sia della fase monitoria che della fase ordinaria, oltre spese generali, CNPA ed IVA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vale premettere che a seguito di ricorso del 19.03.2015 presentato da Sea s.p.a. con sede in Trento, il Tribunale di Trento con decreto n. 473/2005 dell'08.04.2015 ingiungeva al Comune di Calatabiano (CT) il pagamento della somma di € 44.137,07, oltre ad interessi moratori, spese notarili e spese di procedura, in relazione alle fatture impagate nn. 2013/1495/VEN1 del 31.08.2013 di € 11.034,27 e 2014/603/VEN1 del 31.03.2014 di € 33.102,80 (v. doc. 2) fasc. monitorio) emesse per lo svolgimento del "servizio di gestione tecnico operativa, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di Contrada Imperio e della Frazione di Lapede Pasteria", oggetto del contratto di appalto del 29.03.2012 (v. doc. 1) fasc. monitorio).

Con atto di citazione notificato in data 08.06.2015 il Comune di Calatabiano proponeva opposizione avverso tale decreto, deducendo: 1) l'insussistenza del credito per mancanza di prova circa il regolare espletamento dei servizi fatturati; 2) la mancata produzione della documentazione prescritta dall'art. 19 del capitolato speciale d'appalto per la liquidazione delle fatture azionate in sede monitoria; 3) l'erroneità del compenso richiesto, chiedendo, conseguentemente, che il Tribunale dichiarasse la non debenza delle somme azionate; in subordine, che il credito venisse rideterminato nella minor somma di € 37.107,94 per effetto delle decurtazioni meglio indicate nella parte motiva. In via riconvenzionale il Comune chiedeva da SEA s.p.a.: 1) la restituzione di importi pagati indebitamente dal Comune in quanto "indicati come somme a disposizione dell'amministrazione pari a complessivi € 12.626,44; 2) la restituzione di importi pagati indebitamente dal Comune essendo stati fatturati "quantità di fanghi disidratati maggiori rispetto a quella che risulta

effettivamente prodotta e smaltita secondo le annotazioni contenute nei registri ufficiali di carico e scarico”, pari a complessivi € 16.576,93; 3) il risarcimento dei danni dovuti dalla “mancata esecuzione della “dovuta pulizia dei letti di essiccazione dei fanghi prodotti dai due impianti comunali di depurazione dei reflui cittadini”, pari a complessivi € 1.526,70; per un ammontare totale di € 30.730,07.

Costituitasi con comparsa pervenuta in data 27.10.2015 Sea s.p.a., nel contestare recisamente l'assunto di controparte, deduceva: 1) quanto all'asserita mancata esecuzione delle prestazioni di cui al contratto di appalto che alcuna contestazione a riguardo era mai pervenuta a SEA s.p.a., e che trattandosi di un servizio di “GESTIONE TECNICO-OPERATIVA, COMPRESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DUE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI REFLUI CITTADINI”, un eventuale disservizio o mancato servizio avrebbe comportato delle ricadute evidenti sui reflui cittadini; 2) quanto all'asserito omesso invio della fattura n. 2013/1495/VEN1 del 31.08.2013 dell'importo di € 11.034,27 che alcuna contestazione era mai giunta alla società, neppure a seguito delle diffide stragiudiziali di pagamento da parte di SEA s.p.a. e del suo legale (v. docc. 12-13 parte opposta); 3) quanto al mancato invio del DURC che il Comune non aveva mai sollevato la questione, e ciò né prima né dopo le diffide stragiudiziali, considerato che comunque grava sulla P.A. l'onere di acquisire d'ufficio tale documento ex art. 31 D.L. n. 69/2013; 4) quanto all'asserito indebito pagamento da parte del Comune che il corrispettivo prezzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria era comprensivo del servizio d'appalto, forfettinato a corpo, e quindi era dovuto a prescindere dalle quantità di fango smaltito e dalle singole prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria svolte.

Con ordinanza datata 04.11.2015 il precedente magistrato assegnatario rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo "che allo stato non vi è chiarezza in ordine al significato delle voci "somme a disposizione dell'Amministrazione", indicate nelle voci Q ed R nel capitolato sub doc. 7 art. 22 di parte opposta, anche in considerazione del fatto che risultano effettuati dal Comune per manutenzioni straordinarie ulteriori impegni di spesa (doc. n. 6 e 7 di parte opponente), che paiono sovrapporsi alle voci di "manutenzione straordinaria, riparazioni, etc", indicate proporzionalmente nelle fatture periodiche di SEA", rilevando nel contempo la necessità di eseguire "ulteriori approfondimenti in ordine alla debenza o meno di questa parte degli importi azionati, relativamente ai quali l'opponente svolge sia domanda di riduzione del dovuto che domanda riconvenzionale".

A seguito di ordinanza istruttoria del 27.04.2016 venivano escussi all'udienza del 24.05.2016 n. 2 testi di parte opponente e n. 2 testi di parte opposta, mentre con ordinanza del 19.10.2016 veniva rigettata la richiesta di fissazione di udienza per l'assunzione dell'interrogatorio formale del Sindaco del Comune di Calatabiano, non presentatosi all'udienza dell'08.09.2016 senza addurre alcun giustificato motivo, e dichiarata inammissibile la richiesta di C.T.U. in quanto meramente esplorativa, con conseguente fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.

Ciò premesso, vale evidenziare che SEA s.p.a., quale appaltatore, ed il Comune di Calatabiano, quale stazione appaltante, sottoscrivevano il contratto del 29.03.2012 avente ad oggetto il servizio di "Gestione tecnico – operativa compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di Contrada Imperio e

della Frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità” con durata annuale (v. art. 4), ovvero dal 29.03.2012 al 29.03.2013 (v. doc. 6) parte opposta).

A seguito di richieste formulate dal Comune di Calatabiano del 12.03.2013, 30.08.2013 e 30.12.2013 (v. docc. 8-10 parte opposta) il servizio di appalto veniva prorogato alle medesime condizioni contrattuali originarie rispettivamente: 1) per 5 mesi, dal 30.03.2013 al 29.08.2013; 2) per 4 mesi, dal 30.08.2013 al 29.12.2013; 3) per 3 mesi, dal 30.12.2013 al 29.03.2014; di talchè SEA s.p.a. svolgeva il servizio in questione per due anni, ovvero dal 29.03.2012 al 29.03.2014, a fronte del quale emetteva al Comune fatture bimestrali per importi pari a 2/12 dell'importo netto di appalto (v. doc. 11) parte opposta), in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del contratto di appalto.

In particolare l'art. 3 di detto contratto (“Importo dell'Appalto – Finanziamento”) prevedeva che “L'importo del servizio in oggetto, fisso ed invariabile, per tutta la durata dell'appalto, resra stabilito in € 120.373,00, oltre I.V.A. nella misura di legge, come da quadro economico, di cui alla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1146 del 31.10.2011...”; l'art. 1 del contratto specifica che lo stesso ha ad oggetto la “Gestione Tecnico – operativa, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini...”, laddove l'art.1 del capitolato speciale d'appalto (v. doc. 7) parte opposta) afferma che “Per manutenzione si intende la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la manutenzione straordinaria e tutte le operazioni necessarie a garantire il funzionamento continuativo delle sezioni degli impianti di depurazione, di tutte le componenti, delle apparecchiature, delle macchine degli impianti tecnologici ed il mantenimento e la cura delle aree di pertinenza”.

L'art. 22 del capitolato speciale d'appalto suddivideva il prezzo complessivo del canone annuo in voci di spesa interna all'amministrazione comunale, ed in particolare la suddivisione da A a M rappresenta il "Costo per mesi dodici del Servizio Gestione e Manutenzione Depuratori", mentre la successiva da N a R rappresenta le "Somme a disposizione dell'Amministrazione", ovvero costo I.V.A., competenze tecniche, manutenzione straordinaria ed imprevisti in arrotondamento.

Va sottolineato che per l'intero biennio di durata del servizio il Comune di Calatabiano ha sempre corrisposto, ancorché in ritardo (v. doc. 12) parte opposta), a SEA s.p.a. il corrispettivo contrattualmente concordato fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto -, ad eccezione degli importi di cui alle fatture azionate in sede monitoria.

Orbene, ciò permesso, va evidenziato che, ancorché il Comune non abbia mai contestato né la corretta esecuzione dell'appalto, né le fatture emesse da SEA s.p.a., l'amministrazione comunale non ha provveduto a pagare le due ultime fatture per l'importo complessivo di € 44.137,07, e ciò nonostante la diffida di pagamento del legale dell'opposta del 09.03.2015 (v. doc. 13) parte opposta), inviata a distanza di un anno dalla conclusione dell'appalto (29.03.2014), rimasta priva di riscontro; di talché SEA s.p.a. si è vista costretta ad agire giudizialmente per il recupero del proprio credito.

Circa la correttezza dell'operato della ditta appaltatrice, in conformità agli obblighi assunti contrattualmente, preme evidenziare che all'udienza del 24.05.2016 entrambi i testi di parte opposta, Campana Stefano, dipendente di SEA s.p.a. dal 2002 con mansioni di "responsabile di gestione impianti", e Mengarda Mario, dipendente di SEA s.p.a. dal 2010 con mansioni dal 2012 al 2016 di "responsabile di commessa nella gestione impianti", hanno confermato puntualmente i capitoli 1) e 2) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.

datata 04.01.2016 (1): “Vero che SEA s.p.a. ha svolto ed eseguito a favore del Comune di Calatabiano il servizio di gestione tecnico – operativa, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di Contrada Imperio e della Frazione di Lapide Pasteria, dal 30/03/2012 sino al 29/03/2014”; 2): “Vero che SEA s.p.a. ha eseguito tutte le prestazioni e servizi previsti dal contratto “Gestione tecnico-operativa, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di Contrada Imperio e della Frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità”, dd. 29/03/2012 intercorso con il Comune di Calatabiano e successive proroghe”).

Né tali testimonianze hanno trovato specifica smentita in quelle rese a prova contraria dai testi di parte opponente, le quali si lasciano apprezzare per la loro genericità.

Invero, il teste Faro Salvatore, dipendente del Comune di Calatabiano dal settembre 2012 con mansioni di “responsabile dell’area tecnica, ecologica ed ambiente”, ha dichiarato, in relazione al cap. 1), “che il servizio idrico – integrato di cui al capitolo è accorpato al mio ufficio dal 01/04/2014, data alla quale la SEA aveva cessato i propri rapporti con il mio Comune; tuttavia, sono a conoscenza che la SEA ha effettuato la gestione dell’impianto prima che lo stesso fosse accorpato al mio ufficio; ricordo che la fattura di SEA relativa al mese di marzo 2014 è pervenuta al sottoscritto e che io non la pagai riscontrando delle incongruenze; detta fattura è una di quelle per cui è causa”, non dimostrandosi in grado di riferire alcunché in ordine al cap. 2) in quanto “ho preso il servizio dal 01/04/2014”.

Dal canto suo il teste Brazzante Giuseppe, dipendente del Comune di Calatabiano dal 16.10.1978, con attuali mansioni di “responsabile dell’area entrate (tributi)” e dal 2012 alla fine del marzo 2014 “responsabile dell’area ecologia”, ha confermato al cap. 1) “in quanto

in detto periodo... era responsabile del servizio ecologia”, affermando in relazione al cap. 2) che “il cuore della contestazione a SEA consiste nella gestione dei “fanghi” e precisamente la quantificazione in fattura dei fanghi trattati; il Comune per controllare le quantità di trattamento dei fanghi fatturategli si è rifatto al registro ufficiale dei fanghi tenuto presso gli impianti per cui è causa; seconda contestazione riguardava che alla fine del contratto SEA avrebbe dovuto lasciare le vasche di essiccamento dei fanghi pulite (senza fanghi)”, salvo precisare “che SEA, come da contratto (art. 23) si era assunta l'obbligo, poi regolarmente adempiuto, di ripulire i fanghi che si trovavano nei due impianti alla data della stipula del contratto stesso”.

Quanto al secondo motivo di opposizione sostiene il Comune di Calatabiano che “non avrebbe potuto comunque procedere al pagamento dell'asserito credito portato dal decreto ingiuntivo opposto atteso che, a tutt'oggi, per entrambe le fatture azionate in monitorio la SEA s.p.a. non ha trasmesso ai competenti Uffici comunali la documentazione indispensabile per l'adozione della determina di liquidazione del compenso realmente spettante per la gestione dei due impianti di depurazione” (v. pagg. 6-7 atto di citazione).

E a sostegno di tale assunto richiama l'art. 19 del capitolato speciale d'appalto (“Contabilità dei lavori, Modalità di Pagamento, Destinatario dei Pagamenti”), secondo cui “La contabilizzazione del compenso per la prestazione di cui all'art. 18 avverrà bimestralmente e nella misura di due dodicesimi dell'importo netto di appalto, a presentazione di fattura da parte dell'impresa appaltatrice, e si procederà a liquidazione dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal tecnico nominato dal Comune per la gestione direttiva. Preventivamente alla liquidazione, inoltre, occorre acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'impresa appaltatrice ed

apposita attestazione rilasciata dal tecnico nominato dall'Impresa appaltatrice Responsabile per la Sicurezza, del rispetto scrupoloso e totale da parte dell'Impresa esecutrice delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 (testo unico sulla sicurezza). La certificazione di regolare esecuzione, il D.U.R.C. e l'attestazione di cui sopra costituiscono la documentazione indispensabile per la emissione della determina di liquidazione in favore dell'Impresa per le fatture presentate bimestralmente, che dovranno essere comunque vistate dal R.V.P....”.

A detta del Comune, dunque, l'omesso pagamento delle fatture azionate in sede monitoria è dipeso unicamente dall'inadempimento di SEA s.p.a., la quale non ha provveduto a trasmettere la documentazione “indispensabile” ai sensi dell'art. 19 cit. per procedere alla liquidazione del compenso spettante all'appaltatrice. Orbene, non solo tale contestazione non risulta formulata nei confronti della società appaltatrice, ma altresì giova rammentare che ai sensi dell'art. 31 D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, è onere della P.A. acquisire d'ufficio il D.U.R.C., mai richiesto dal Comune di Calatabiano, comunque risultato regolare per intera durata contrattuale (v. doc. 14) parte opposta).

Quanto all'asserita omessa trasmissione da parte dell'appaltatrice del certificato di regolare esecuzione dell'appalto si sottolinea che lo stesso Comune avrebbe dovuto emettere tale documento laddove, come nel caso di specie, non fossero emerse contestazioni in ordine al servizio svolto.

Quanto all'asserita indebita richiesta di pagamenti non dovuti in quanto, ad avviso dell'opponente, l'importo di € 11.034,27 di cui alla fattura n. 2013/1495/VENI del 31.08.2013, va decurtato di € 1.578,31, relativo alle prestazioni mai eseguite da SEA s.p.a. di cui alle voci di spese sub lett. Q, R e S del quadro economico (v. doc. 3) parte

opponente); parimenti l'importo di € 33.102,80, di cui alla fattura n. 2014/603/VEN1 del 31.03.2014 va decurtato per le medesime ragioni di € 4.324,95, nonché di € 1.125,87 per "trasporto e smaltimento fanghi essiccati" atteso che dai registri di carico e scarico si desume che nessuna quantità di fanghi è stata in effetti smaltita nel periodo considerato nella fattura" (v. pagg. 9-13 atto di citazione), si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 3 del contratto di appalto "L'importo del servizio in oggetto" è fissa ed invariabile per tutta la durata dell'appalto", pari ad € 120.378,80 annui, oltre IVA, "come da quadro economico, di cui alla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1146 del 31.10.2011".

A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 1 del capitolato speciale d'appalto "L'appalto ha per oggetto la gestione tecnico-operativa, inclusi manutenzione ordinaria, straordinaria e smaltimento dei fanghi disidratati dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini...", precisando il co. 3 art. cit. che "Per manutenzione si intende la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la manutenzione straordinaria e tutte le operazioni necessarie a garantire il funzionamento continuativo delle sezioni degli impianti di depurazione, di tutte le componenti, delle apparecchiature, delle macchine, degli impianti tecnologici ed il mantenimento e la cura delle aree di pertinenza".

Inoltre l'art. 18 del capitolato speciale prevede che "Per la conduzione e manutenzione dei depuratori comunali delle acque reflue di contrada Imperio e della frazione di Pasteria, per tutte le prestazioni dell'Impresa appaltatrice, indicate nel presente Capitolato, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata, l'Ente Appaltante pagherà all'Impresa il prezzo...".

Orbene, alla luce di quanto sopra esposto appare incontestabile che il contratto di appalto de quo è stato stipulato a corpo in quanto il servizio mira a garantire il funzionamento continuativo delle sezioni degli impianti di depurazione, come di fatto è avvenuto stante l'assenza di contestazioni da parte del Comune anche successivamente alla diffida di pagamento ed il tenore delle testimonianze assunte.

In tale ottica si appalesano del tutto irrilevanti sia la quantità di fanghi smaltiti, sia l'entità della manutenzione, essendo precluso alle parti contraenti richiedere una modifica del prezzo convenuto sulla scorta della quantità o della qualità delle lavorazioni pattuite.

Sul punto giova rammentare che l'art. 53 co. 4 D. Lvo n. 163/2006 stabilisce che “i contratti di appalto, sono stipulati a corpo”, e non a misura, e che “per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione”.

Risultando il prezzo del contratto d'appalto stabilito a corpo, la suddivisione contabile delle voci degli impieghi di spesa, di cui all'art. 22 del capitolato speciale (“Giustificazione analitica della spesa”), è dovuta ex art. 16 D.P.R. n. 207/2010 dalle stazioni appaltanti per verificare la sostenibilità finanziaria dell'appalto.

Tale contabilità costituisce un elemento economico – finanziario interno alla P.A., e non incide certo sul contenuto del contratto di appalto, così come si evince dall'art. 16 del capitolato speciale (“Revisione Prezzi”), secondo cui “Il prezzo dell'appalto rimane fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto. Non è ammessa la revisione dei prezzi”.

D'altra parte, diversamente opinando, non sarebbe dato comprendere come il Comune di Calatabiano non abbia mai contestato l'importo, asseritamente "errato, indicato nelle fatture di SEA s.p.a., se non per la prima volta in sede giudiziale.

In conclusione la pretesa creditoria dell'ingiungente SEA s.p.a. risulta compiutamente provata sulla scorta della documentazione prodotta, delle testimonianze di parte opposta (non smentite da controparte), nonché del mancato espletamento dell'interrogatorio formale del Sindaco del Comune di Calatabiano per causa imputabile allo stesso, da valutarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c..

Al pari dell'opposizione di appalesano infondate le due domande riconvenzionali spiegate dal Comune, aventi ad oggetto la restituzione di somma asseritamente indebitamente pagate a SEA s.p.a.; nonché il risarcimento dei danni arrecati al Comune per avere l'opposta "riconsegnato gli impianti senza eseguire la dovuta pulizia dei "letti di essiccazione" dei fanghi prodotti dai due impianti comunali di depurazione dei reflui cittadini" (v. pagg. 13-17 atto di citazione).

Sul punto è agevole osservare che tali domande non risultano suffragate da alcun elemento probatorio, né documentale né testimoniale, non avendo parte opponente dedotto prova testimoniale.

In tal caso trattasi di richieste avanzate per la prima volta solo a seguito della notifica dal decreto ingiuntivo, non risultando che il Comune abbia in precedenza mosso dette contestazioni a SEA s.p.a..

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, così provvede:

- rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15% ed accessori.

Trento, 26.02.2018


M. CANCELLIERE
Dott. Roberto Papa

Dott. M. Morandini


TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 MAR. 2018

M. CANCELLIERE
Dott. Roberto Papa

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____

L'Addetto _____

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____ al _____, con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per quindici giorni, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, dal al, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

Il Messo Notificatore _____

li

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91;

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 27/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria _____